

NUOVA DECATHLON S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

| Dati anagrafici | |
|---|--|
| Sede in | VIA ALESSANDRO VOLTA, 18 - CORSICO (MI) 20094 |
| Codice Fiscale | 11103360159 |
| Numero Rea | MI 1440033 |
| P.I. | 11103360159 |
| Capitale Sociale Euro | 26.000 i.v. |
| Forma giuridica | Soc.a responsabilita' limitata |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 862209 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|----------------|----------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 2.632 | 12.980 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 10.458 | 16.802 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 204.800 | 204.200 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 217.890 | 233.982 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 55.384 | 54.676 |
| Totale crediti | 55.384 | 54.676 |
| IV - Disponibilità liquide | 316.674 | 93.992 |
| Totale attivo circolante (C) | 372.058 | 148.668 |
| D) Ratei e risconti | 12.579 | 10.386 |
| Totale attivo | 602.527 | 393.036 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 26.000 | 26.000 |
| IV - Riserva legale | 5.232 | 4.658 |
| VI - Altre riserve | 141 | 142 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 48.291 | 37.377 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 13.046 | 11.488 |
| Totale patrimonio netto | 92.710 | 79.665 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 39.969 | 39.969 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.934 | 1.540 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 140.204 | 107.036 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 327.710 | 164.826 |
| Totale debiti | 467.914 | 271.862 |
| Totale passivo | 602.527 | 393.036 |

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

| Conto economico | | |
|---|---------|----------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 586.195 | 723.556 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 10.895 | - |
| altri | 7.003 | 5.043 |
| Totale altri ricavi e proventi | 17.898 | 5.043 |
| Totale valore della produzione | 604.093 | 728.599 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 283.758 | 375.811 |
| 7) per servizi | 174.611 | 183.772 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 76.962 | 74.286 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 12.467 | 15.952 |
| b) oneri sociali | 3.150 | 5.056 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 1.257 | 1.108 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.257 | 1.108 |
| Totale costi per il personale | 16.874 | 22.116 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 15.617 | 16.319 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 9.288 | 10.105 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 6.329 | 6.214 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 15.617 | 16.319 |
| 14) oneri diversi di gestione | 8.456 | 17.200 |
| Totale costi della produzione | 576.278 | 689.504 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 27.815 | 39.095 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 14 | - |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 14 | - |
| Totale altri proventi finanziari | 14 | - |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 3.722 | 10.414 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 3.722 | 10.414 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (3.708) | (10.414) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 24.107 | 28.681 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 11.160 | 17.217 |
| imposte relative a esercizi precedenti | (99) | (24) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 11.061 | 17.193 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 13.046 | 11.488 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta:
 - secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
 - e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

- lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
- l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.C.:

- n. 1) criteri di valutazione;
 - n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
 - n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
 - n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
 - n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
 - n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
 - n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
 - n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
 - n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
 - n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
 - n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - n. 22-sexies) nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l'indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- nonché quelle previste dall'art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si sono riscontrate problematiche di comparabilità e di adattamento delle voci di bilancio rispetto alle stesse del bilancio precedente, fatto salvo per la voce immobilizzazioni finanziarie che nell'esercizio di confronto è stata spostata dall'attivo circolante nelle immobilizzazioni onde meglio evidenziare l'andamento contabile nel tempo.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art. 2435-bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..

In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera vengono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di effettuazione dell'operazione. In particolare le poste non monetarie (immobilizzazioni materiali, immateriali, rimanenze, lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata, partecipazioni immobilizzate e dell'attivo circolante ed altri titoli, anticipi, risconti attivi e passivi) sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.

Le sole poste monetarie (crediti e debiti dell'attivo circolante, crediti e debiti immobilizzati, lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri), già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio.

Gli adeguamenti delle poste in valuta possono comportare la rilevazione di "differenze" (Utili o perdite su cambi) a Conto economico, nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi".

Nel qual caso, in ossequio al disposto dell'art. 2426 c. 1 n. 8-bis C.C., l'utile netto su cambi presunto, ex art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a quando tale utile non sarà effettivamente realizzato.

Si precisa che gli oneri ed i proventi derivanti dall'adeguamento a fine esercizio delle poste monetarie in valuta non sono fiscalmente rilevanti, pertanto si procede a stanziare le imposte differite passive relative all'utile netto presunto su cambi ai soli fini dell'IRES, in quanto trattasi di proventi finanziari esclusi dalla tassazione IRAP e, con la stessa logica fiscale, qualora ricorrono i presupposti di ragionevole certezza in merito alla loro recuperabilità, le imposte differite attive relative alla perdita netta presunta su cambi.

Si precisa altresì come non vi siano crediti e debiti espressi all'origine in moneta non di conto "coperti" da "operazioni a termine", "pronti contro termine", "domestic swap", "option", ecc.

Ricorso al maggior termine per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo ha fatto ricorso alla previsione dell'art. 2364 del codice civile, trasfuso nello statuto societario, per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni.

La posticipazione dell'assemblea di approvazione del bilancio rispetto al termine ordinario è stata possibile per la deroga disposta dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge del 31/12/2020 n. 183 che è intervenuto sull'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il predetto art. 106 come modificato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, consente che le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, possano beneficiare della proroga senza il concorso di altre condizioni.

In aggiunta alla posticipazione ex lege, la società, ancorché non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, si trova sempre nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte nel suo bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Valutazione che dipende dalla possibilità di scelta tra il criterio del costo e quello del patrimonio netto previsto dall'articolo 36, D.lgs. 127/91, di cui al principio contabile OIC 17.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali;
- III Immobilizzazioni finanziarie.

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2020 è pari a euro 217.890.

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 17.490.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 2.632.

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

La voce è comprensiva dei costi di acquisizione a titolo di proprietà / licenza d'uso a tempo determinato / indeterminato di software applicativo, (ovvero dei costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore) che sono ammortizzati in n.5 anni.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale per euro 0, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi per euro 1.672;

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 10.458.

In tale voce risultano iscritti:

- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- autovettura a uso promiscuo.

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.

I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Le immobilizzazioni materiali relative sono state rilevate inizialmente alla data in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà, in coincidenza con la data di trasferimento dei rischi e benefici relativi al bene acquisito.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc..

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

| Descrizione | Coefficienti ammortamento |
|--|---------------------------|
| Attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura varia e minuta | 15% |
| Autovetture, motoveicoli e simili Autovetture | 25% |
| Impianti e macchinari Impianti specifici | 15% |
| Altri beni Mobili e macchine d'ufficio Macchine elettroniche | 15% 20% |

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.

Si precisa che l'ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte nella sottoclasse B.III per l'importo complessivo di euro 204.800.

Esse risultano composte da crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.

In questa voce sono iscritti i prestiti concessi al socio Brak Fin Srl.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai seguenti valori:

| | |
|---------------------|---------|
| Saldo al 31/12/2020 | 217.890 |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Saldo al 31/12/2019 | 233.982 |
| Variazioni | -17.490 |

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Costo | 72.168 | 95.312 | 204.200 | 371.680 |
| Rivalutazioni | 0 | 0 | - | - |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 59.188 | 78.510 | | 137.698 |
| Svalutazioni | 0 | 0 | - | - |
| Valore di bilancio | 12.980 | 16.802 | 204.200 | 233.982 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Riclassifiche (del valore di bilancio) | 0 | 0 | - | - |
| Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) | 1.060 | 714 | - | 1.774 |
| Rivalutazioni effettuate nell'esercizio | 0 | 0 | - | - |
| Ammortamento dell'esercizio | 9.288 | 6.329 | | 15.617 |
| Svalutazioni effettuate nell'esercizio | 0 | 0 | - | - |
| Altre variazioni | 0 | (699) | - | (699) |
| Totale variazioni | (10.348) | (7.742) | 600 | (17.490) |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 71.108 | 94.598 | 204.800 | 370.506 |
| Rivalutazioni | 0 | 0 | - | - |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 68.476 | 84.140 | | 152.616 |
| Svalutazioni | 0 | 0 | - | - |
| Valore di bilancio | 2.632 | 10.458 | 204.800 | 217.890 |

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Rivalutazioni immobilizzazioni immateriali

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Rivalutazioni immobilizzazioni materiali

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse I - Rimanenze;
- Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 372.058. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 223.390.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per l'importo complessivo di euro 55.384.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 708.

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- per i servizi, l'ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Altri crediti

Gli altri crediti sono dati dai versamenti fatti all'assicurazione per il trattamento di fine mandato dell'Amministratore Cristina Risi

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate. Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 316.674, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a euro 222.682.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 12.579.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 2.193.

Disaggi e costi transazione

Poiché, in applicazione dell'art. 2435-bis c. 7-bis, la società non applica il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, la sottoclasse dell'attivo "D - Ratei e risconti" accoglie anche i disaggi su prestiti e i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:

I — Capitale

II — Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III — Riserve di rivalutazione

IV — Riserva legale

V — Riserve statutarie

VI — Altre riserve, distintamente indicate

VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo

IX — Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata

X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il patrimonio netto ammonta a euro 92.710 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 13.045.

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni "in via residuale" attraverso le attività, precisa che: le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l'eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII "Utili (perdite) portati a nuovo" del passivo dello Stato patrimoniale; le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

La disponibilità è pertanto l'attitudine delle riserve ad essere utilizzate per talune operazioni sul capitale della società. Allora avremo che le seguenti riserve possono essere utilizzate per l'aumento nominale del capitale sociale:

- Riserva da sovrapprezzo azioni;
- Riserva da conversione obbligazioni;
- Riserva da utili netti su cambi;
- Riserva da deroghe ex comma 4, articolo 242, codice civile;
- Utili portati a nuovo;

mentre le seguenti riserve possono essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio:

- Riserva legale;
- Riserva da sovrapprezzo azioni;
- Riserva da conversione obbligazioni;
- Riserva da utili netti su cambi;
- Riserva da deroghe ex comma 4, articolo 2423 codice civile;
- Utili portati a nuovo.

In particolare si dà atto che la riserva legale é indistribuibile in misura corrispondente ad un quinto del capitale sociale come disposto dalla normativa vigente e dal richiamo operato nello statuto sociale.

La "Riserva straordinaria" é formata con gli utili degli esercizi precedenti e pertanto liberamente distribuibile.

La "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimentata ad ogni chiusura di bilancio.

Al termine dell'esercizio la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la voce della riserva di patrimonio netto escludendo le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia le variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico.

La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione.

Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".

Si ricorda che in presenza di perdite la sua attribuzione ai soci può essere eseguita solo previo ripianamento del deficit.

Sulle riserve non esiste il vincolo di cui all'art. 2426, comma 1, punto 5, Cod. Civ., non ricorrendone la fattispecie.

In capo ai soci possessori di partecipazioni qualificate, la loro distribuzione comporta un'imposizione diretta differente in ragione dell'anno di formazione dell'utile distribuito. A seguito delle modifiche recate dal D. M. 26.5.2017, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:

- al 40% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- al 49,72% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- al 58,14% del loro ammontare, con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Peraltro, occorre precisare che, a favore del contribuente, esiste una presunzione dettata dal D.M. 2.4.2008 e integrata dal D.M. 26.5.2017 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono prioritariamente formati dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%, poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e solo infine, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Dal 1° gennaio 2018, con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori hanno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate. Pertanto, i dividendi sono tassati sull'intero ammontare con la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Allo stesso tempo, è stato modificato anche l'articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, il quale prevede ora che l'imposta sostitutiva del 26% sul capital gains (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.

Il comma 1006 prevede un particolare regime transitorio per i redditi di capitale, richiamando espressamente le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017. In particolare, è previsto che la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. Pertanto, la ritenuta al 26% viene applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a: utili formati a partire dall'1.01.2018, utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sarà deliberata successivamente al 31.12.2022.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I "Fondi per rischi e oneri", esposti nella classe B della sezione "Passivo" dello Stato patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

L'entità dell'accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 39.969 e, rispetto all'esercizio precedente, si evidenzia una variazione di euro 0.

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

La classe del passivo "B - Fondi per rischi e oneri" comprende l'importo di euro 39.969 relativo a Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili. Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti.

In particolare, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C., nonché le indennità a tantum, quali ad esempio:

- fondi di indennità trattamento di fine mandato dell'Amministratore.

L'accantonamento annuale è comunque stato determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge diverse dall'articolo 2120 C.C., di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
- le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

Si evidenzia che nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 1.934;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 1.108.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 1.934 e, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 1.108.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.

I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- per i servizi, l'ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell'obbligazione della società al pagamento verso la controparte.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi euro 467.914.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 196.052.

Debiti tributari

La classe del passivo "D - Debiti" comprende l'importo di euro 19.012 relativo ai Debiti tributari.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse "C.II - Crediti".

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Il residuo debito ha scadenza entro il quinto anno successivo.

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, si forniscono i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nel prospetto che segue si dà evidenza dei dati sintetici dei debiti assistiti da garanzie reali:

| Creditore | Tipologia di debito | Scadenza | Durata residua capitale finanziato superiore ai 5 anni (SI-NO) | Garanzia reale prestata | Modalità di rimborso |
|------------------|---------------------|----------|--|-------------------------|----------------------|
| Cassa di Ravenna | Mutuo ipotecario | 2025 | SI | Ipoteca | RID |

Il 21.09.2020 è stato stipulato con la Banca del Piemonte un finanziamento chirografario di Euro 170.000,00 per la durata di 72 mesi comprensivi di 7 rate di preammortamento Legge 662/96. La prima rata di preammortamento è stata pagata il 01.10.2020.

Nel prospetto che segue si dà evidenza, in base al principio OIC 19, dell'analisi dei debiti e della presenza o meno di garanzie reali prestate a garanzia di essi.

| | Debiti assistiti da garanzie reali | | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale |
|--|------------------------------------|---|--|----------------|
| | Debiti assistiti da ipoteche | Totale debiti assistiti da garanzie reali | | |
| Debiti verso banche | 157.710 | 157.710 | 170.000 | 327.710 |
| Debiti verso fornitori | - | - | 105.470 | 105.470 |
| Debiti tributari | - | - | 19.012 | 19.012 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | - | - | 605 | 605 |
| Altri debiti | - | - | 15.117 | 15.117 |
| Totale debiti | 157.710 | 157.710 | 310.204 | 467.914 |

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella classe "E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

Non ci sono ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo "E – Ratei e risconti" ha subito una variazione in diminuzione di euro 0.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono il Conto economico.

Nella redazione del Conto economico la società **non** si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall'art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C..

In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi sono composti da Prestazioni a Privati per Euro 290.576 e Prestazioni effettuate all'ASL per Euro 295.619 ed in totale ammontano a euro 586.195.

I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 17.898 dei quali 8.100 credito per l'affitto dei locali e 2.795 contributo fondo perduto.

Ricavi: effetti Covid-19

L'esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato caratterizzato da una generale contrazione dei ricavi delle visite medico sportive, non dovute ad una minore capacità dell'impresa di raggiungere i livelli degli anni precedenti o addirittura di sorpassarli, ma all'impossibilità di esercitare appieno l'attività economica a causa della chiusura imposte dalle autorità governative delle attività sportive e delle palestre sia a livello nazionale che internazionale per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Per meglio comprendere gli effetti che la pandemia da Covid -19 ha avuto sui ricavi della società si propone il seguente prospetto di confronto, che evidenzia che il segmento dei ricavi che ha subito la contrazione maggiore è quello delle visite ai privati che mostra una flessione di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. Al contrario le prestazioni rimborsate dall'ASL hanno avuto

| Descrizione ricavi | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differenza | Differenza in % |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Prestazioni a privati | 290.576 | 414.425 | 123.849 | -29,88 |
| Prestazioni a ASL | 295.619 | 309.001 | 13.382 | -4.33 |
| TOTALI | 586.195 | 723.426 | 137.231 | -18,97 |

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi "per natura", gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione, diverse dalle voci B.12 e B.13.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 576.278.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso dell'esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce A. del Conto economico, alcun ricavo di entità o incidenza eccezionale quali ad esempio quelli relativi

- ad un picco non ripetibile nelle vendite
- alla cessione di un'attività immobilizzata
- ad un'operazione di ristrutturazione aziendale
- ad un'operazione straordinaria (cessione, conferimento di azienda o di rami d'azienda, ecc.).

Nel corso dell'esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce B/C del Conto economico, alcun costo di entità o incidenza eccezionale quali ad esempio, quelli relativi:

- ad un picco non ripetibile negli acquisti
- alla cessione di un'attività immobilizzata
- ad un'operazione di ristrutturazione aziendale
- ad un'operazione straordinaria (cessione, conferimento di azienda o di rami d'azienda, ecc.).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell'esercizio in commento o di esercizi precedenti.

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all'esercizio in commento;

- le imposte relative ad esercizi precedenti anche se derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione e di accertamento/rettifica ed altre situazioni di contenzioso, comprese le sanzioni e gli interessi maturati, nonché la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione del contenzioso rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti;
- l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in esercizi precedenti;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote eventualmente intervenute nel corso dell'esercizio.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l'IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono. Ai fini IRES, l'art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.

Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio. Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.

Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. In applicazione dei suddetti principi sono iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).

E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita avviene in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.

Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in continuità di valore con quanto già presente nei bilanci degli esercizi precedenti, senza che nell'esercizio in corso siano state apprezzate le differenze temporanee deducibili emerse. Il tutto nella logica prudenziale di non iscrivere attività per le quali non sussiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità nel tempo.

Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee imponibili, ovvero si sono verificate differenze permanenti.

Criteri di determinazione delle imposte correnti e differite

Sulla base del c.d. "principio di derivazione rafforzata" di cui all'art. 83, comma 1, del T.U.I.R., che dà rilevanza fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dai principi contabili nazionali, la società ha applicato alcune disposizioni previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito D.M.).

In particolare, nella determinazione delle imposte a carico dell'esercizio stanziate in bilancio:

- si sono disapplicate le regole contenute nell'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R.; in questo modo l'individuazione della competenza fiscale dei componenti reddituali è stata integralmente affidata alle regole contabili correttamente applicate, inoltre la certezza nell'esistenza e la determinabilità oggettiva dei relativi importi sono stati riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall'impresa, fatte salve le disposizioni del D.M. che evitano la deduzione generalizzata di costi ancora incerti o comunque stimati;
- il riconoscimento ai fini IRES dell'iscrizione in bilancio dei crediti commerciali è avvenuto confrontando il loro importo con il plafond di deducibilità dello 0,50% previsto dall'art. 106 del T.U.I.R.;
- i criteri contabili adottati non hanno generato doppie deduzioni o doppie imposizioni;
- ai fini IRAP, i componenti imputati direttamente a patrimonio netto hanno rilevato alla stregua di quelli iscritti a Conto economico ed aventi medesima natura;
- la deducibilità fiscale degli accantonamenti iscritti in bilancio ai sensi del principio contabile OIC 31, laddove, ancorché classificati in voci ordinarie di costo, sono stati trattati in osservanza del disposto di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del T.U.I.R.

Determinazione imposte a carico dell'esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe "D - Debiti" del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati, laddove dovuti, in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2020, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni
- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

| | Numero medio |
|--------------------------|--------------|
| Impiegati | 0.93 |
| Totale Dipendenti | 0.93 |

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:

| | Amministratori |
|-----------------|----------------|
| Compensi | 61.362 |

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell'apposita delibera di assemblea dei soci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo).

L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.

Si segnala che non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, diversi da quelli contrattuali (commesse) tipici dell'attività svolta che per la loro natura e necessità non rientrano nella presente informativa obbligatoria, oltre a quelli assunti verso le società di leasing per i contratti sottoscritti e non ancora scaduti o risolti, di cui si è già data evidenza nell'apposita sezione della presente nota integrativa.

Garanzie

Le garanzie prestate non risultanti dallo stato patrimoniale sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente alla data di bilancio. Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio.

Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche. Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis* si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Si segnala che non esistono garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.

Passività potenziali

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.

Si segnala che non esistono passività potenziali diverse da quelle iscritte nei fondi rischi e oneri nel passivo di stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Si ricorda che la cooperativa, per sua natura, non ha soci di minoranza i cui diritti possono essere lesi o ridotti dalle decisioni personalmente vantaggiose dei soci di maggioranza, in quanto ogni soci ha lo stesso peso - nei diritti - di tutti gli altri.

Al fine di assicurare, comunque, il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D. Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.

L'articolo 2426 comma 2 prevede che per la definizione di parte correlata si fa riferimento ai principio contabili internazionali adottati dall'Unione Europea. Lo IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" paragrafo 9 stabilisce che "Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio:

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

L'analisi per identificare eventuali parti correlate con i quali sono stati intrattenuti dei rapporti economici e la natura e le condizioni dei rapporti ha portato a concludere che le operazioni in argomento, qualora occorse, sono state effettuate a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti.

Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C. C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si rileva che dopo la chiusura dell'esercizio, sono avvenuti i seguenti fatti di rilievo:

Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Nessun fatto da segnalare.

Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse

internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

In particolare le misure adottate dal Governo sono state un crescendo di restrizioni fino al blocco a livello nazionale della maggior parte delle attività economiche, a cui hanno fatto seguito, sovrapponendosi, misure ancora più rigide adottate a livello regionale.

Queste misure hanno difatto congelato l'economia italiana con gravi ripercussioni economiche e finanziarie che hanno inciso necessariamente sulle attività sospese *ex lege* ma indirettamente anche su quelle residuali che hanno continuato ad essere svolte per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione.

Il legislatore con il decreto legge 6 aprile 2020, si è preoccupato degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità delle imprese che in larga misura (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) avrebbero l'obbligo di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Sono stati, quindi, neutralizzati gli effetti devianti della crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità da un lato di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovino autonomamente in stato di perdita di continuità e dall'altro lato di affrontare le difficoltà dell'emergenza con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

In questo contesto normativo viene meno anche la funzione di rappresentare i fatti successivi all'approvazione del bilancio che possono incidere sulla continuità aziendale, se non nel limite di quelli assolutamente estranei all'emergenza sanitaria le cui ripercussioni sulla prospettiva di continuità aziendale si sarebbero avute ugualmente con gli stessi effetti. Situazione che riguarda anche i fatti antecedenti al 23 febbraio 2020 i cui effetti non sono stati determinanti nell'ottica della continuità aziendale entro la stessa data.

Per quanto sopra considerato, non ci sono fatti da segnalare. Infatti, l'articolazione dello Stato patrimoniale, evidenzia un buon equilibrio finanziario tra le varie componenti dell'attivo e del passivo, anche in relazione alla loro durata, tale per cui è presumibile la capacità della società di far fronte regolarmente ai propri impegni finanziari nei prossimi mesi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

alla data di chiusura dell'esercizio non esistevano strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017, di ammontare superiore a euro 10.000. Pertanto, la società beneficia dell'esimente di cui al comma 127, dell'art. 1, della legge 124/2017, che prevede che al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, si intendono tutti quelli non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 - bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 35, D.L. 30 aprile 2019 n. 34).

Si precisa che il richiamo nella norma alla nozione di pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 (quelle di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), implica che la pubblicità debba riguardare esclusivamente le risorse pubbliche nazionali. Restano escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Solo per una migliore leggibilità del bilancio si precisa che nella voce A5 lett. a) del conto economico sono esposti i contributi, comunque denominati, di cui alla tabella che segue, sebbene non ricompresi nella definizione di aiuti di Stato soggetti alla presente informativa:

| N. riferimento aiuto | Codice RNA | Misura | tipo | Autorità Concedente | Importo nominale sovvenzionale | Elemento di aiuto |
|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Contributo fondo perduto | Regime di aiuti | Agenzia delle Entrate | 2.795 | 2.795 |
| | | credito imposta locazioni (art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34) | Regime d'aiuti | Agenzia delle Entrate | 8.100 | 8.100 |

Si precisa, infine, che in base al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, vengono omesse le informazioni di dettaglio sugli aiuti di Stato e sugli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234., in quanto la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125 -bis. In tal caso, infatti, la società ai sensi del comma 125-quinquies, come modificato da Decreto legge 34/2019 è tenuta unicamente a dichiararne l'esistenza nella nota integrativa del bilancio.

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 13.046 , come segue:

- il 5%, pari a euro 652 alla riserva legale;
- euro 12.394 alla riserva straordinaria.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti

Nel patrimonio netto non sono presenti né riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione né riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Riserve incorporate nel capitale sociale

Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell'esercizio in corso né in esercizi precedenti.

Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Organo amministrativo conferma che il presente Bilancio al 31/12/2019, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili, invitando, pertanto, ad approvarlo così come predisposto.

Corsico, 18 maggio 2021

L'Amministratore Unico RISI CRISTINA

Il sottoscritto Rag. Verazzi Cristiano iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Novara al n. 316/A dichiara, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio.

Corsico, 18 maggio 2021

Rag. VERAZZI CRISTIANO